REGOLAMENTO (CE) N. 1722/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2002

relativo al rilascio, il 30 settembre 2002, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il quarto trimestre 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2467/98 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1439/95 ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese; in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il quarto trimestre 2002.

(2) Se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), di questo stesso regolamento.

(3) Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95, tutte le domande di titoli possono essere accolte.

(4) Sono state presentate domande in Francia per prodotti originari del Sud Africa e dalla Namibia e nel Regno Unito per prodotti originari di Dubay/EAU (Emirati arabi uniti),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Francia rilascia il 30 settembre 2002 i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 settembre 2002. Per i prodotti del codice NC 0204 originari del Suf Africa e della Namibia, i quantitativi richiesti sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il Regno Unito rilascia il 30 settembre 2002 i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali de domande sono state presentate tra il 1° e il 10 settembre 2002. Per i prodotti del codice NC 0204 originari di Dubay/EAU, i quantitativi richiesti sono attribuiti integralmente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

[1] GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.
[2] GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.